

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.70

OGGETTO:

Bilancio consolidato - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Città di Vigone" e nel perimetro di consolidamento - approvazione secondo aggiornamento - anni 2018 e seguenti, salvo modifiche

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno**, del mese di **giugno**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza dei signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ABATE LUCIANO	SINDACO	SÌ
2. CERATO FABIO	VICE SINDACO	GIUST.
3. STROBBIA ROBERTO	ASSESSORE	SÌ
4. TUMMINELLO INES	ASSESSORE	SÌ
5. OGGERO TIZIANA	ASSESSORE	SÌ
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta PEZZINI**. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 Il Signor **ABATE Luciano** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 70 del 21/06/2019

Bilancio consolidato - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Città di Vigone" e nel perimetro di consolidamento - approvazione secondo aggiornamento - anni 2018 e seguenti, salvo modifiche

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 23/11/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale si è provveduto all'adempimento di cui in oggetto con l'approvazione degli elenchi degli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica "Città di Vigone" e di quelli interessati al perimetro di consolidamento, validi per la redazione del Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2016; e la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20/04/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale si è provveduto al primo aggiornamento degli elenchi di cui alla precedente deliberazione, validi per la redazione del Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2017;

Constatata la necessità di provvedere al secondo aggiornamento di tali predetti elenchi a seguito degli aggiornamenti apportati dalla Commissione Arconet al principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4/4, validi per gli anni 2018 e successivi, qualora non intervengano ulteriori modifiche;

Preso Atto che con deliberazione della Consiglio Comunale, n. 14 in data 17/04/2019, esecutiva a termini di legge, si è provveduto all'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018:

Dato atto che il richiamato principio contabile prevede che il bilancio consolidato sia predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce (punto 1 pag. 2 principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4/4);

Ravvisato che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da ricomprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica tutti gli organismi e gli enti strumentali controllati o partecipati, nonché tutte le società controllate o partecipate, aventi i requisiti dettagliatamente indicati al punto 2 del richiamato principio contabile;

Preso Atto che debbono far parte del perimetro di consolidamento i seguenti enti o società aventi le caratteristiche di cui al successivo elenco (punto 3.1 pagg. 4, 5 e 6 del principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4/4):

- gli enti strumentali controllati non affidatari diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica, salvo irrilevanza,
- gli enti strumentali partecipati non affidatari diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica, salvo irrilevanza,
- gli enti strumentali interamente partecipati da un singolo ente,
- gli enti strumentali controllati affidatari diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica,
- gli enti strumentali partecipati affidatari diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica.
- le società controllate non affidatarie dirette di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica, salvo irrilevanza,
- le società controllate affidatarie dirette di servizi pubblici locali a rilevanze economica e non economica,
- le società interamente partecipate dalla capogruppo,
- le società non controllate a capitale misto pubblico e privato con percentuale di partecipazione superiore al 20% o al 10% se quotate, salvo irrilevanza,
- le società a capitale interamente pubblico non controllate e non affidatarie dirette di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica con percentuale di partecipazione superiore al 20% o al 10% se quotate, salvo irrilevanza,
- le società in house con unico socio.

- le società in house con pluralità di soci,
- le società quotate controllate,
- le società quotate partecipate con percentuale superiore al 10%;

Dato atto, altresì, che per le società e gli enti a partecipazione indiretta dell'Ente i cui bilanci verranno consolidati dalla loro capogruppo di riferimento, si provvederà al consolidamento del bilancio consolidato di gruppo;

Constatato che risultano escluse dal perimetro di consolidamento le società a partecipazione diretta o indiretta per una quota inferiore all'1,00%, qualora non affidatarie di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non economica;

Precisato che, ai fini della determinazione del perimento di consolidamento, occorre verificare le modalità di affidamento del servizio e, inoltre e ai sensi del punto 3.1 del principio contabile n. 4/4, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, contestualmente, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale ricavi caratteristici,
- e, sono in ogni caso da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni in società inferiori all'1,00% del capitale della medesima società partecipata, tranne nel caso in cui tali società siano in housing providing e/o nel caso di controllo analogo congiunto;

Appurato che, nel caso del Comune di VIGONE, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2018 sono i seguenti:

PARAMETRO	DATI DEL COMUNE ANNO	3% DEI DATI DEL COMUNE
	2018	ANNO 2018
Totale dell'attivo	15.643.227,09	469.296,81
Patrimonio netto	9.970.851,95	299.125,56
Totale dei ricavi caratteristici	3.161.715,81	94.851,47

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4, così come modificato dal DM 11 agosto 2017, prevede che: "con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo....... OMISSIS...... Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento";

Appurato che la sommatoria di ciascuno dei summenzionati parametri per gli enti considerati singolarmente irrilevanti ha un'incidenza inferiore al 10% rendendo non necessario, di conseguenza, l'individuazione di alcuni di essi da attrarre nel perimetro di consolidamento al fine di ricondurre la predetta

soglia a una incidenza inferiore al 10% (gli enti di cui trattasi sono: Rete Imprese Alliance – Acque Del Piemonte, Consorzio Stabile Riuso, Consorzio Per La Formazione Universitaria In Economia Aziendale In Liquidazione, Consorzio Pinerolo Energia E Istituto Tecnico Superiore Professionalità Per Lo Sviluppo Dei Sistemi Energetici Ecosostenibili);

Considerato che il Comune di Vigone presenta la situazione di partecipazioni in società ed enti strumentali di cui agli allegati prospetti denominati "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Città di Vigone" e perimetro di consolidamento anni 2018 e successivi, salvo modifiche", sostitutivi, con decorrenza dall'anno 2018, di quanto approvato con le precedenti soprarichiamate deliberazioni della Giunta Comunale n. 119/2016 e n. 49/2018;

Preso Atto che il Comune di Vigone non ha costituito alcun organismo strumentale (enti privi di personalità giuridica), il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di consolidamento all'interno del bilancio dell'Ente;

Preso Atto che il principio contabile n. 4/4, al punto 4.4, prevede che il consolidamento dei bilanci avvenga:

- per l'intero delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale);

Constatato che, a seguito di una attenta analisi dell'intero assetto delle partecipazioni dell'Ente si è evinto che, alcune delle stesse, risultano controllate in regime di controllo analogo congiunto oppure "in housing providing" da parte del Comune di Vigone, così come comunicato dalle società ed enti medesimi;

Richiamato il principio contabile applicato al bilancio consolidato, n° 4/4 allegato al D.lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014 e dai successivi decreti di modifica, il quale prevede, per i suddetti enti e società, il metodo di consolidamento integrale con evidenza delle quote di competenza di terzi, non facendo, lo stesso, alcuna distinzione tra il controllo di un unico ente o il controllo congiunto di più enti nelle società ed enti a totale partecipazione pubblica;

Ravvisato, tuttavia e viste le percentuali di partecipazione esigue del Comune di Vigone agli enti e società interessati (dettagliatamente indicati nell'allegato al presente provvedimento), che l'utilizzo del soprarichiamato metodo di consolidamento, rapportato alle percentuali assolutamente irrisorie di partecipazione, porterebbe ad un effetto distorsivo e irragionevole dei dati del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Città di Vigone": di fatto sarebbe, il bilancio del Comune, un'appendice di quello della società/ente;

Dato atto che per riequilibrare il tutto sarebbe necessaria una modifica al principio contabile che, almeno, prevedesse l'applicazione del metodo proporzionale ai casi di controllo analogo congiunto;

Costatato che, ad oggi, non sono previste modifiche in tal senso al principio contabile 4/4 applicato al bilancio consolidato e ritenuto, in attesa di tale predetta modifica, che debba essere rispettato il principio della "rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica" procedendo, pertanto, al consolidamento con il metodo proporzionale per le società/enti a controllo analogo congiunto ove la quota di partecipazione sia di modesta entità, quale è il caso del Comune di Vigone;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 118/2011 e del c. 8 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui fa riferimento:

Ritenuto che gli enti strumentali e le società i cui bilanci risultano oggetto di consolidamento dovranno predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne entro un termine utile, al fine di poter garantire l'effettuazione delle operazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato del gruppo entro il 30 settembre di ciascun anno, provvedendo alla trasmissione dei necessari dati già consolidati

con le loro rispettive partecipazioni (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo, riclassificazione dei bilanci di tipo privatistico dal D.lsg. 139/2015 al D.lgs. 118/2011 ecc.) entro il 20 luglio di ciascun anno per l'anno precedente e, qualora il bilancio consolidato non sia ancora stato approvato, debbono provvedere alla trasmissione dei dati di preconsuntivo entro la medesima data (nel rispetto di quanto disposto dal paragrafo 3.2 pagine 6, 7 e 8 del principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4/4);

Vista la documentazione depositata agli atti presso l'area contabile e finanziaria;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica (art. $49 - 1^{\circ}$ comma del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.);

Ritenuto opportuno, al fine di procedere, celermente, alla trasmissione della richiesta dei dati finalizzati al consolidamento dei bilanci inerenti l'esercizio finanziario 2018 alle società e agli enti risultati facenti parte del perimetro di consolidamento, apporre al presente provvedimento l'immediata esecutività;

DELIBERA

- 1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai fini, anche, della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- 2. di individuare, per gli esercizi 2018 e successivi, salvo modifiche, i seguenti enti strumentali o società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica "Città di Vigone" per le motivazioni indicate nell'allegato elenco e in sostituzione, con decorrenza dall'anno 2018, di quanto approvato con le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 119/2016 e n. 49/2018:
 - Rete Imprese Water Alliance Acque Del Piemonte
 - Consorzio Stabile Riuso
 - Consorzio Per La Formazione Universitaria In Economia Aziendale In Liquidazione
 - Consorzio Pinerolo Energia
 - Istituto Tecnico Superiore Professionalità Per Lo Sviluppo Dei Sistemi Energetici Ecosostenibili
 - Acea Pinerolese Industriale Spa (Api Spa)
 - Distribuzione Gas Naturale Srl (Dgn Srl)
 - Acea Servizi Strumentali Territoriali Srl (Asst Srl)
 - Società Metropolitana Acque Torino Spa (Smat Spa)
 - Aida Ambiente Srl
 - Risorse Idriche Spa
 - Autorità D'ambito Torinese Ato 3
 - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (Ciss)
 - Consorzio Acea Pinerolese
 - Acea Pinerolese Energia Srl (Ape Srl);
- 3. di individuare, per gli anni 2018 e seguenti, salvo modifiche, i seguenti enti strumentali o società, componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica "Città di Vigone", da comprendere nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato) per le motivazioni indicate nell'allegato elenco e in sostituzione, con decorrenza dall'anno 2018, di quanto approvato con le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 119/2016 e n. 49/2018:
 - Acea Pinerolese Industriale Spa (Api Spa)
 - Distribuzione Gas Naturale Srl (Dgn Srl)
 - Acea Servizi Strumentali Territoriali Srl (Asst Srl)
 - Società Metropolitana Acque Torino Spa (Smat Spa)
 - Aida Ambiente Srl
 - Risorse Idriche Spa

- Autorità D'ambito Torinese Ato 3
- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (Ciss)
- Consorzio Acea Pinerolese
- Acea Pinerolese Energia Srl (Ape Srl);
- 4. di dare atto che i seguenti enti o società non sono ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica "Città di Vigone" per le motivazioni indicate nell'allegato elenco a fianco di ciascuno degli stessi:
 - Società Canavesana Acque Srl
 - Ape Rinnovabili Srl
 - E-Gas Srl
 - Gas Più Distribuzione Srl In Liquidazione
 - Sistemi Territoriali Locali Srl In Liquidazione
 - Acque Potabili Siciliane Spa In Procedura Concorsuale
 - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Spa (Amiat V Spa)
 - Trattamento Rifiuti Metropolitani Spa
 - Parco Scientifico Tecnologico Per L'ambiente Environment Park Torino Spa
 - Nord Ovest Servizi Spa
 - Mondo Acqua Spa
 - Servizio Idrico Integrato Del Biellese E Vercellese Spa
 - Galatea S.C. A R.L.
 - Società Acque Potabili Spa (Sap Spa) Incorporata Nella Sviluppo Idrico Spa Ora Acque Potabili Spa;
- 5. di provvedere, pertanto, al consolidamento dei bilanci degli enti strumentali e delle società rientranti nel perimetro di consolidamento medesimo, utilizzando il cosiddetto "metodo proporzionale", per le motivazioni addotte nell'allegato elenco in corrispondenza di ciascun ente o società oggetto di consolidamento e nelle premesse del presente provvedimento;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento agli enti strumentali o società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e ricompresi nel perimetro di consolidamento;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento ha validità per la redazione del bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2018 e per i successivi anni, salvo modifiche;
- 8. di stabilire che gli enti strumentali o le società facenti parte del perimetro di consolidamento dovranno trasmettere al Comune di Vigone le necessarie informazioni per la procedura di consolidamento dei bilanci entro il 20 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e, qualora il bilancio consolidato non sia ancora stato approvato, debbono provvedere alla trasmissione dei dati di preconsuntivo entro la medesima data;
- 9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti;
- 10. di demandare l'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa;
- 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente (ABATE Luciano)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente (Dott.ssa Roberta PEZZINI)